

RITENUTE NEGLI APPALTI E PROBLEMI OPERATIVI: LA POSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire alcuni dubbi in merito alla nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute in caso di appalto o di affidamento di opere e servizi.

L'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/97 (introdotto con l'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con L. n. 157/2019) prevede che le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie di lavori abbiano l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se:

- 1) eseguono opere e servizi il cui importo complessivo annuo sia superiore a 200.000 euro,
- 2) vi sia un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente, e
- 3) ci si avvalga dell'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

Il committente, dal canto suo, dovrà controllare che l'impresa adempia al versamento delle ritenute e, laddove rilevasse un inadempimento, avrà l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi e di informare l'Agenzia dell'Entrate; in caso contrario, sarà soggetto al rischio di pesanti sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, laddove il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto:

- il limite di 200.000 euro va riferito alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti;
- nel momento in cui il limite verrà superato, la nuova disciplina sarà applicata a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.

L'articolo 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/97 elenca poi i casi di esclusione dell'applicazione della nuova disciplina.

In particolare, i nuovi obblighi non devono essere adempiuti nel caso in cui l'impresa:

- 1) risulti in attività da almeno tre anni,
- 2) sia in regola con gli obblighi dichiarativi,
- 3) abbia eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni,
- 4) non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o rateazione.

A proposito di tale ultima statuizione, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le due condizioni devono sussistere congiuntamente.

In merito al requisito dell'attività almeno triennale, è stato poi illustrato come l'impresa debba risultare operativa coerentemente con i criteri delineati nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 110418/2017 del 12 giugno 2017.

Inoltre è stato puntualizzato il fatto che i versamenti eseguiti sul conto fiscale non riguardano esclusivamente le imposte sui redditi, ma qualsiasi somma versata con il modello F24, come ad esempio l'IVA, le ritenute fiscali e i contributi previdenziali. Di conseguenza, l'importo non inferiore al 10% relativo ai versamenti può essere ravvisato anche in presenza di perdite fiscali.

Con la risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che i versamenti debbano essere effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente: dunque, è stato chiarito il fatto che non è necessario compilare un modello F24 per ogni singolo dipendente laddove ci siano più lavoratori impiegati presso lo stesso committente.

Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la nuova normativa vada applicata anche alle agenzie per il lavoro disciplinate dal D.Lgs. n. 276/2003, in quanto non è stata prevista una specifica esclusione, come invece è avvenuto per il *reverse charge* ai fini IVA.

Avvocato Niccolò Medica